

L'Assessore Burgnich Maria Cristina, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'U.O.C. Tributi, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento istitutivo del predetto tributo comunale;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1 comma 651, il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARI 2014;

Dato atto che ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere del comma 659, a condizione che, come previsto dal comma 660, la relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e verificato che tale intervento non è vietato o in contrasto con alcuna direttiva ARERA finora emanata;

Considerati i danni al tessuto economico creati dall'emergenza COVID-19, nonché le perdite subite da molti operatori economici e ritenuto quindi di intervenire, per tali categorie, con la somma di euro 1.015.000,00, di cui euro 600.000;00 fondi propri ed euro 415.000,00 fondi regionali ai fini di abbattere il costo, della sola parte variabile, delle tariffe TARI anno 2020;

Considerato altresì che la pedissequa applicazione dei predetti criteri del Decreto nella determinazione della TARES 2013 ha provocato un forte disagio economico, in particolare nelle 4 sottoelencate categorie di utenze non domestiche, per incrementi non sostenibili anche a causa della situazione di grave crisi economica che ha investito tutta la nazione, anche prima dell'emergenza COVID-19;

Richiamata altresì la lettera dell'ANCI port. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto "Disciplina delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n. 158/2020. Definizione dei rapporti fra l'Autorità d'Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel quadro della collaborazione istituzionale del sistema F.V.G." nella quale si afferma che "i Comuni procederanno

nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai contributi regionali e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR;

Vista l'allegata relazione redatta dall'Unità Operativa Complessa Tributi che evidenzia come per le sotto determinate categorie gli aumenti percentuali dovuti all'applicazione del nuovo sistema di determinazione delle tariffe continuino ad essere particolarmente pesanti e quindi ritiene di riproporre l'applicazione di misure correttive anche per l'anno 2020:

cat	descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ritenuto pertanto, anche per le 4 categorie, applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni sempre ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013;

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Con voti

DELIBERA

1) di procedere alla determinazione delle aliquote TARI per l'anno 2020 secondo il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come effettuato nel 2013, sulla base del Piano Finanziario in questa seduta consiliare;

2) di precisare, che per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti categorie di utenze non domestiche beneficeranno dell'erogazione di un contributo pari ad euro 1.015.000,00 che verrà applicato alla parte variabile delle tariffe TARI relative all'anno 2020:

cat	descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici Agenzie studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

3) di confermare, anche per l'anno 2020, l'applicazione delle misure correttive per le categorie di "grandi produttori" di rifiuti classificate con il codice 22, 23, 24 e 27 delle utenze non domestiche e rispettivamente:

cat	descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

per i motivi esposti nell'allegata relazione;

4) di provvedere alla applicazione di misure correttive per ridurre il più possibile, dette incongruenze, mediante erogazione di un contributo pari al 45,60 della TARI del 2020;

5) di determinare in complessivi € 150.000,00.= la dotazione del contributo derivane dalla fiscalità generale, somma inferiore al limite del 7% del costo complessivo del servizio ed iscritta a bilancio in compensazione, prendendo atto che la proiezione effettuata nella relazione, pari ad euro

150.000,00 è un importo che si è creato con i metri quadrati delle categorie sopra indicate, inseriti nella banca dati al 30 giugno 2020 e che lo stesso, essendo in continuo mutamento, non può essere fissato in modo preciso;

- 6) di demandare agli uffici la determinazione del contributo individuale da erogarsi contestualmente all'emissione delle "cartelle" relative alla TARI 2020;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 10/07/2020 10:48:06

IMPRONTA: 8D385F4EB3E501CC11C9D33A30541E765D739B62FE486263AC743BD9AC9B42C4
5D739B62FE486263AC743BD9AC9B42C4A02568ABB3ACC2B6EFF3255DD3FBF84B
A02568ABB3ACC2B6EFF3255DD3FBF84B4D6953BD523324C6AD6FFC257EAC84BB
4D6953BD523324C6AD6FFC257EAC84BBF868FF9C9D0CCCC263495FF82FFE02A5